

Più tutele per il contribuente dall'adesione attraverso la presentazione di pluri-istanze

# Rottamazione meglio frazionata

## Si limitano i rischi di decadenza causa carenze di liquidità

DI GIULIANO MANDOLESI

**L**a rottamazione in forma frazionata dei carichi limita i rischi di decadenza dai piani per possibili carenze di liquidità. L'adesione alla definizione agevolata delle cartelle attraverso la presentazione di pluri-istanze invece di un solo domanda "massiva" dei debiti infatti permette ai contribuenti, in caso di mancanza di fondi per corrispondere le rate del piano, di scegliere quale dilazione portare a compimento abbandonando le altre in modo da non avere una decadenza generalizzata dalla sanatoria. Tramite questa scelta, che si traduce di fatto in una decadenza "indotta", si salvaguardano i benefici della rottamazione ovvero la cancellazione delle somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio, per i carichi prescelti (privilegiando quelli in cui si è maggiormente concentrato l'effetto degli sconti).

**La modalità pluri-istanza.** Come specificato non solo dalla normativa, ovvero all'art. 1, commi da 231 a 252 della legge 197/2022 (manovra 2023), ma anche nel comunicato e nelle faq pubblicati dall'agenzia delle entrate riscossione in occasione della messa a disposizione del software online per la presentazione delle domande di adesione, è possibile fruire della rottamazione per cartella esattoriale o per singolo carico contenuto nella stessa cartella/avviso. Nel comunicato viene evidenziato che, anche in tempi diversi ma sempre entro il prossimo 30 aprile, il termine ultimo per presentare le istanze, il contribuente può trasmettere più dichiarazioni di adesione. Tale modalità era consentita anche nelle precedenti edizioni della rottamazione in cui si dava la possibilità ai debitori di "spacchettare" il proprio debito su più istanze in modo da gestire il rischio insolvenza e tenere/abbandonare solo determinati piani e non l'intera definizione qualora mancassero risorse monetarie sufficienti per

corrispondere tutte le rate delle dilazioni. Anche in questa edizione tale operazione dovrebbe essere consentita sebbene qualche dubbio solleva una frase presente nel comunicato dell'agenzia delle entrate riscossione del 20 gennaio scorso in cui viene indicato che le dichiarazioni di adesione oltre alla prima, se riferite a carichi diversi, sono considerate integrative della domanda originaria. "Integrative della domanda" potrebbe significare che la presentazione di pluri-istanze potrebbe generare comunque un'unica comunicazione di accoglimento con un solo piano di dilazione facendo venire meno il frazionamento operato. In attesa di chiarimenti al riguardo appare logico considerare la validità della rottamazione frazionata con generazione di più piani di dilazione come già avvenuto nelle precedenti definizioni agevolate dei carichi affidati al riscossore.

**Effetto sui piani abbandonati.** L'utilizzo della modalità a più istanze, abbandonando eventualmente parte dei piani se in carenza di liquidità, rispetto al passato è ancor più performante. Nella nuova edizione della rottamazione infatti va ricordato che sono stati attenuati gli effetti in caso di decadenza dai piani. Come confermato anche dalle Entrate nel corso del 6° Forum dei Commercialisti diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti "rottamazioni" (cfr. art. 6, comma 4, del dl 193/2016, art. 1, comma 4, dl 148/2017 e art. 3, comma 14, lett. b), dl 119/2018) e al "saldo e stralcio" previsto dalla legge di Bilancio 2019 (cfr. art. 1, comma 198, della legge 145/2018), nell'art. 1, commi 231 ss., della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) nell'attuale definizione delle cartelle non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione dei debiti, ai sensi dell'art. 19 del dpr 602/73, per i quali il debitore dovesse incorrere nell'inefficacia della nuova definizione per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.

— © Riproduzione riservata —



Si salvaguarda la cancellazione di interessi, sanzioni e aggio

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1721 - T.1721

